

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

del 05.03.2007

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione ad istanza della Sig.ra Eccelsa Panunzio c/Comune di Molfetta per risarcimento danni derivati dal sinistro verificatosi il 31.08.06. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

In data 15.02.2007 è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Panunzio Eccelsa - all'udienza del 17.05.2007 – per ivi sentire condannare il Comune di Molfetta al risarcimento dei danni quantificati in € 5.184,46 derivati dal sinistro verificatosi il giorno 31.08.2006 alle ore 13,00 lungo Via Pergola quando l'istante cadeva a causa di un presunto dislivello delle basole esistenti sul manto stradale all'altezza di un tombino della fognatura;

Rilevato che il responsabile dell'U.A. Affari Legali, in merito al giudizio de quo ritiene opportuna la costituzione dell'Ente atteso che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, cioè in condizioni ottimali di visibilità, su strada caratterizzata da pavimentazione a basole con sconnessioni tipiche di tale pavimentazione, per cui l'evento poteva benissimo essere evitato con normale ordinaria diligenza, secondo principi giurisprudenziali sia dei giudici di merito (sent. Trib. Brindisi n. 103 del 2004; sent. Trib. Roma, 2<sup>a</sup> Sez. Civile, 16.02.2005) sia del giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 15797 del 2002, n. 22592 del 2004, n. 3745 del 2005, n. 25140 del 2006);

Vista la determinazione dirigenziale n. 20 in data 21.02.2007, con la quale il prefato funzionario dell'U.A. Affari Legali, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), ha formalizzato la proposta di costituzione in giudizio per le suesposte considerazioni supportate da principi giurisprudenziali sopra descritti, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Ritenuto, risultando per le motivazioni ut supra non attribuibile all'Ente la responsabilità dell'accaduto, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Panunzio Eccelsa, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso, autorizzando la chiamata in causa dell'A.Q.P. e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Gaetano Panunzio, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Gaetano Panunzio, con studio in Molfetta alla Via Cairoli n. 22, per la rappresentanza e

difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Panunzio Eccelsa c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa, autorizzando la chiamata in causa dell'A.Q.P..

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.